COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.3.2024
COM(2024) 134 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla modifica dell'accordo monetario con il Principato di Andorra e della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino

RELAZIONE

L'Unione europea ha firmato un accordo monetario con il Principato di Andorra[1] e una convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino[2].

Conformemente all'accordo monetario e alla convenzione monetaria citati, l'euro è la moneta ufficiale del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino. In virtù dell'accordo monetario e della convenzione monetaria, e al fine di garantire un corretto uso e protezione dell'euro, i due paesi sono tenuti a recepire gli atti giuridici dell'UE di natura monetaria. Poiché il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino dispongono entrambi di un significativo settore bancario che opera in stretto collegamento con quello della zona euro, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti, inoltre, a attuare la pertinente normativa bancaria e finanziaria dell'UE pertinente ai fini della protezione dell'euro. Ciò si riferisce, in particolare, all'attività e la vigilanza degli istituti finanziari interessati, secondo le modalità e le condizioni stabilite nell'accordo e nella convenzione monetari. Inoltre, entrambi i paesi sono tenuti a attuare tutti gli atti giuridici dell'UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Gli atti giuridici dell'UE da attuare nell'ambito dell'accordo monetario e della convenzione monetaria sono elencati nei rispettivi allegati.

I negoziati relativi a un accordo di associazione con il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino si sono conclusi nel dicembre 2023. Conformemente all'accordo di associazione, i due paesi devono attuare e applicare in modo completo e efficace tutte le disposizioni dell'UE in vigore in materia di banche, assicurazioni, gestione patrimoniale e mercati mobiliari. L'accordo di associazione garantirà inoltre la piena attuazione e applicazione di tutti gli atti giuridici dell'UE in materia di AML/CFT.

Gli atti giuridici dell'UE in materia di servizi bancari e finanziari pertinenti per l'euro, e che il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti a attuare nell'ambito dell'accordo monetario e della convenzione monetaria, costituiscono soltanto un sottoinsieme degli atti dell'UE in materia di servizi finanziari che tali paesi dovranno adottare a seguito all'accordo di associazione. L'insieme di atti giuridici dell'UE in materia di AML/CFT è identico nell'accordo e nella convenzione monetari e nell'accordo di associazione.

In virtù dei diversi accordi e della convenzione si registra una parziale sovrapposizione degli atti giuridici dell'UE che devono essere attuati. Ciò significa che, in assenza di interventi, gli atti che si sovrappongono dovranno essere elencati negli allegati degli accordi e della convenzione. Alla luce di quanto precede è necessario trovare una soluzione per chiarire i doveri e evitare la duplicazione degli interventi, garantendo nel contempo la certezza del diritto e la rapida applicazione degli accordi e della convenzione.

L'integrazione dell'accordo monetario e della convenzione monetaria nell'accordo di associazione non è possibile in quanto essi hanno finalità e basi giuridiche diverse. La base giuridica dell'accordo monetario e della convenzione monetaria è l'articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza, il Consiglio, che rappresenta solo gli Stati membri che hanno adottato l'euro, delibera secondo la modalità usuale della maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e

[1] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.
[2] GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5.

previa consultazione della Banca centrale europea. L'accordo di associazione si basa sull'articolo 218 del TFUE, in virtù del quale, previa approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio - in rappresentanza di tutti gli Stati membri - adotta una decisione relativa alla conclusione dello stesso.

Una soluzione semplice e praticabile consiste nel modificare l'accordo monetario e la convenzione monetaria. Con la modifica proposta, gli atti giuridici di natura monetaria (come quelli relativi alle banconote e alle monete, alla frode e alla falsificazione, alla segnalazione statistica alla Banca centrale europea e gli atti di cui all'articolo 133 del TFUE) continueranno a essere elencati negli allegati dell'accordo monetario e della convenzione monetaria. Nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria sarà tuttavia inserita una clausola finalizzata a includere nell'accordo di associazione tutti i nuovi atti giuridici dell'UE in materia di AML/CFT e tutta la nuova normativa dell'UE in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro, una volta che tali atti giuridici dell'UE diventino applicabili a norma dell'accordo di associazione. Fino a quando le parti del protocollo sui servizi finanziari dell'accordo di associazione non siano entrate in vigore per uno Stato associato e gli atti giuridici dell'UE relativi a tali parti non diventino applicabili a tale Stato associato, il pertinente acquis dell'UE continuerà a essere integrato e preso in considerazione nell'allegato dell'accordo monetario o della convenzione monetaria di tale Stato associato. Tale procedura sarà applicata a ciascuna parte qualora l'entrata in vigore avvenga in modo progressivo.

Gli atti riguardanti l'AML/CFT e il settore bancario e finanziario elencati nell'accordo di associazione ma pertinenti per l'euro saranno chiaramente indicati come tali in modo che la valutazione della loro attuazione possa avvenire contemporaneamente anche per l'accordo monetario e la convenzione monetaria. In questo modo si garantirà la razionalizzazione dell'ordine del giorno nelle riunioni del comitato misto al fine di evitare la duplicazione degli interventi (relativi all'accordo di associazione da un lato e all'accordo monetario e alla convenzione monetaria, dall'altro). I servizi della Commissione intendono invitare i loro omologhi della Banca centrale europea a partecipare alla delegazione della Commissione europea presso il sottocomitato per i servizi finanziari istituito nell'ambito dell'accordo di associazione, ogniqualvolta la discussione verta sull'attuazione degli atti in materia di AML/CFT e in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro.

Ai fini della certezza del diritto, all'accordo monetario e alla convenzione monetaria sarà aggiunta un'ulteriore clausola per garantire l'indipendenza dell'accordo di associazione da un lato e dell'accordo monetario e della convenzione monetaria, dall'altro. La clausola conterrà inoltre disposizioni per il trasferimento all'accordo monetario e alla convenzione monetaria della normativa in materia bancaria e finanziaria di rilevanza per l'euro e degli atti in materia di AML/CFT in caso di sospensione o cessazione parziale o totale dell'accordo di associazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla modifica dell'accordo monetario con il Principato di Andorra e della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 219, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione[1],

visto il parere della Banca centrale europea[2],

considerando quanto segue:

(1) Dalla data d'introduzione dell'euro l'Unione ha competenza esclusiva per le questioni monetarie e di cambio.

(2) L'Unione ha firmato un accordo monetario con il Principato di Andorra[3] e una convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino[4].

(3) A seguito della conclusione dei negoziati nel dicembre 2023, l'Unione si appresta firmare un accordo di associazione con il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino. Ai sensi dell'accordo di associazione e del relativo protocollo sui servizi finanziari, Andorra e San Marino aderiranno progressivamente al mercato unico dei servizi finanziari; ciò implica che Andorra e San Marino dovranno recepire tutto l'acquis dell'Unione, la nuova legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e di servizi finanziari.

(4) L'accordo monetario, la convenzione monetaria e l'accordo di associazione prevedono Andorra e San Marino diano attuazione gli atti giuridici dell'Unione. Gli atti in questione sono elencati negli allegati dei rispettivi accordi e della convenzione.

(5) Gli atti giuridici dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, da attuare in virtù degli accordi e della convenzione, sono identici. Gli atti sui servizi finanziari si sovrappongono invece solo parzialmente. Gli atti applicabili nell'ambito dell'accordo monetario e della convenzione monetaria riguardano principalmente la normativa bancaria e finanziaria relativa alla vigilanza degli istituti finanziari aventi rilevanza per l'euro, mentre tutti gli atti giuridici dell'Unione in materia di servizi finanziari rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di associazione.

1 GU C […] del […], pag. […]. .

2 GU C […] del […], pag. […]. .

3 Accordo Monetario tra l'Unione europea e il Principato d'Andorra (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1).

4 Convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5).

(6) L'accordo monetario e la convenzione monetaria, da un lato, e l'accordo di associazione, dall'altro, sono tra loro indipendenti e hanno finalità e basi giuridiche diverse. La base giuridica dell'accordo monetario e della convenzione monetaria è l'articolo 219, paragrafo 3, del TFUE, per cui il Consiglio, che rappresenta solo gli Stati membri che hanno adottato l'euro, delibera secondo la modalità usuale della maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea. L'accordo di associazione si basa sull'articolo 218 del TFUE, in virtù del quale, previa approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio - in rappresentanza di tutti gli Stati membri - adotta una decisione relativa alla conclusione dello stesso. L'accordo monetario e la convenzione monetaria sono pertanto indipendenti dall'accordo di associazione e non possono essere integrati nello stesso.

(7) È opportuno individuare un meccanismo per gestire la parziale sovrapposizione di compiti identici nell'ambito dei diversi accordi e garantire un'agevole interazione tra gli stessi. Una soluzione semplice e praticabile consiste nel modificare l'accordo monetario e la convenzione monetaria.

(8) È opportuno inserire nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria una clausola in virtù della quale vanno inclusi nell'accordo di associazione tutti i nuovi atti giuridici dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro, una volta che tali atti giuridici dell'UE diventino applicabili a norma dell'accordo di associazione. La valutazione dell'attuazione degli atti in questione, passati o futuri, da effettuare nel quadro dell'accordo di associazione, può risultare pertinente per l'applicazione dell'accordo monetario e della convenzione monetaria.

(9) Gli atti giuridici dell'Unione di natura monetaria dovrebbero continuare a essere disciplinati esclusivamente dall'accordo monetario e dalla convenzione monetaria.

(10) È opportuno inserire nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria una clausola che ne garantisca l'indipendenza.

(11) La normativa dell'Unione in materia bancaria e finanziaria avente rilevanza per l'euro e gli atti giuridici in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, che sono parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbero essere automaticamente integrati nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria, qualora l'accordo di associazione sia parzialmente o totalmente sospeso o revocato.

(12) Il Consiglio determina le modalità di modifica degli accordi per le questioni relative al sistema dei tassi di cambio e al regime monetario o valutario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito della negoziazione di una modifica dell'accordo monetario con il Principato di Andorra e della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino, la Commissione intende di apportare all'accordo e alla convenzione le seguenti modifiche:

(a) inserimento nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria di una clausola in virtù della quale tutti i nuovi atti relativi al sottoinsieme degli atti giuridici dell'Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro e tutti i nuovi atti giuridici dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo costituiscono parte integrante del pertinente allegato dell'accordo di associazione soltanto dopo che tali atti giuridici dell'Unione divengano applicabili a norma dello stesso accordo;

(b) inserimento nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria di una clausola atta a garantire che la valutazione dell'attuazione di tutti gli atti giuridici dell'Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro e di tutti gli atti giuridici dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, passati o futuri, effettuata nel quadro dell'accordo di associazione, possa essere pertinente per l'applicazione dell'accordo monetario e della convenzione monetaria. La clausola dovrebbe inoltre indicare chiaramente che gli atti giuridici dell'Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro siano chiaramente contrassegnati come tali, in modo che la valutazione della loro attuazione possa avvenire contemporaneamente anche per l'accordo monetario e la convenzione monetaria, come è il caso anche di tutti gli atti giuridici dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

(c) inserimento nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria di una clausola in virtù della quale gli atti giuridici dell'Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro e tutti gli atti giuridici dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo elencati nell'accordo di associazione, e pertinenti anche per garantire un corretto uso e protezione dell'euro, siano chiaramente indicati, in modo che la valutazione dell'attuazione di tali atti nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'accordo di associazione possa essere effettuata contemporaneamente anche per l'accordo monetario e la convenzione monetaria;

(d) inserimento nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria di una clausola in virtù della quale tutti i nuovi atti relativi al sottoinsieme degli atti giuridici dell'Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l'euro e tutti i nuovi atti giuridici dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, che sono parte integrante dell'accordo di associazione, sono automaticamente integrati negli allegati dell'accordo monetario e della convenzione monetaria, qualora l'accordo di associazione sia parzialmente o totalmente sospeso o revocato;

(e) inserimento nell'accordo monetario e nella convenzione monetaria di una clausola atta a garantire che gli atti giuridici dell'Unione attinenti al diritto monetario continuino a essere disciplinati esclusivamente dall'accordo monetario e dalla convenzione monetaria.

La Commissione informa il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino della necessità modificare l'accordo monetario e la convenzione monetaria e della disponibilità dell'Unione in tal senso.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a negoziare, concludere e firmare la modifica dell'accordo monetario con il Principato di Andorra in quattro lingue: catalano, francese, inglese e

spagnolo. Il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.

La Commissione è autorizzata a negoziare, concludere e firmare la modifica della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino in lingua inglese.

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente